



Deliberazione n. 31/2018/PRSP

**REPUBBLICA ITALIANA**

**La Corte dei conti**

**Sezione di controllo per la Regione siciliana**

nell'adunanza del 23 gennaio 2018, composta dai Magistrati:

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Anna Luisa Carra            | - Presidente                    |
| Antonio Nenna               | - Consigliere                   |
| Francesco Antonino Cancilla | - Primo referendario - relatore |

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

-visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge *“sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”*;

-vista la deliberazione di questa Sezione n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: *“Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016”*, trasmessa all'ente con nota del Presidente del giorno 8 settembre 2017;



- vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore concernente l'omessa approvazione del rendiconto del 2016 da parte del Comune di Gratteri;
- vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 41/2018/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;
- vista la memoria dell'ente del 18 gennaio 2018 (acquisita al prot. CdC n. 592);
- udito il relatore, Primo referendario Francesco Antonino Cancilla;
- udito, per il Comune, il Sindaco, ing. Giacomo Ilardo;

\*\*\*\*\*

*Premesso che:*

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di



legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento -da parte della Sezione- di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *“effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati”* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente *“si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)”*, onde *“prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di*



*coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (cfr. Corte Costituzionale n. 40 del 2013).

E' palese, pertanto, che l'adozione da parte della Corte di tali specifiche pronunce ha lo scopo di dare impulso all'attuazione di opportune misure correttive da parte dell'Ente, che "chiudano" il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità e idoneità delle stesse saranno valutate dalla Sezione, allorquando ne verrà a conoscenza.

Va evidenziato che tali misure correttive devono coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, il Collegio osserva che, nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Comune di Gratteri è stato deferito per la mancata approvazione del rendiconto 2016.



Il Comune in memoria ha dedotto che: a)- dal 2007 l'Amministrazione non dispone al suo interno di un dipendente di categoria D, che possa ricoprire il ruolo di responsabile dell'area economico-finanziaria, sicché tale incarico per alcuni anni è stato attribuito al dipendente di un altro Comune in virtù della convenzione stipulata per alcuni anni e poi è stato retto provvisoriamente dal segretario generale; b)- dal marzo del 2017 il ruolo di Responsabile dell'area economico-finanziaria è ricoperto grazie ad un contratto ai sensi dell'art. 110 TUEL; c)- la mancanza nell'ultimo decennio di un responsabile a tempo pieno ha rallentato le attività dell'ufficio di ragioneria propedeutiche all'approvazione dei bilanci; d)- la Regione ha frattanto nominato un commissario ad acta per l'approvazione del consuntivo 2016; e)- la Giunta ha approvato il 28 dicembre 2017 lo schema di consuntivo, che è stato già trasmesso al Commissario ad acta.

Tanto premesso, la Corte osserva che, anche alla luce delle deduzioni dell'ente, è palese il grave inadempimento a causa della persistente mancata approvazione del rendiconto. Al riguardo, la Sezione sottolinea che le circostanze esposte dall'Amministrazione non rappresentano una giustificazione, poiché l'amministrazione deve assicurare l'osservanza dei termini di legge per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, che presuppone la tempestività delle attività connesse al cd. "ciclo del bilancio".

Non va poi trascurato che la puntuale approvazione del rendiconto è indispensabile per avviare le attività di controllo demandate sia all'organo di revisione sia alla Corte. Si auspica, quindi, che il Commissario ad acta, dopo avere rilevato la sussistenza dei presupposti di legge, provveda tempestivamente all'approvazione del rendiconto.

Va da sé che, dopo l'approvazione del citato documento contabile, l'organo di revisione dovrà provvedere alla celere redazione delle relazioni previste dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005.

**P.Q.M.**

**ACCERTA**

-l'omessa approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016 da parte del Comune di Gratteri;

**DISPONE**

-che il Comune provveda con immediatezza all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016;




-che l'organo di revisione, dopo l'approvazione del citato documento contabile, provveda tempestivamente alla redazione e all'invio della relazione prevista dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005;

-che il Servizio di supporto trasmetta copia della presente deliberazione: al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Gratteri e all'Assessorato regionale delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo il 23 gennaio 2018

L'ESTENSORE

(Francesco Antonino Cancilla)



IL PRESIDENTE

(Anna Luisa Carra)



Depositata in segreteria il

16 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Fabio GUIDUCCI

